

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

**Presidenza del Presidente CASSOLA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE . . . . . *Pag. 2, 7, 10 e passim*

ALIVERTI (DC), *relatore alla Commissione* . . 2, 14

BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . . . . 10, 13

GIANOTTI (PCI) . . . . . 7, 13, 14

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali» (1803)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Come la Commissione ricorda, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, nella seduta notturna del 4 aprile, ha deliberato di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Riprendiamo pertanto l'esame del disegno di legge nella nuova sede. Prego il relatore di riassumere i termini del dibattito svoltosi precedentemente al trasferimento di sede.

**ALIVERTI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, nell'introduzione da me svolta in avvio di discussione del disegno di legge n. 1803, che oggi esaminiamo in sede deliberante, mi ero soffermato, anche se succintamente, sulla programmazione energetica in Italia e sulle varie edizioni dei piani che hanno preceduto quello a cui fa esplicito riferimento il documento odierno.

Avevo altresì richiamato la *ratio* sottesa al vigente Piano energetico nazionale non più concepito soltanto come uno strumento di adeguamento dell'offerta, ma come un fattore di indirizzo e di intervento operativo anche sulla domanda, che non è più considerata una variabile indipendente su cui operare una mera previsione.

È evidente che nel momento in cui si capovolgono i principi sui quali sino a qualche tempo fa si reggevano i documenti di pianificazione energetica occorre anche prevederne le conseguenze e financo i limiti: operare sulla domanda significa imporre scelte di politica produttiva ed economica. Significa, cioè, adottare strumenti attuativi di una politica energetica che non consentono frequenti intermezzi di adattamento o pause di ripensamento ma comportano aggiustamenti significativi e cambiamenti di rilievo rispetto ai criteri sin qui seguiti e su cui si sono basati i soggetti privati per le proprie scelte.

In tale ottica si muovono – almeno così si presume – le proposte normative del Governo, che partono dalla premessa del piano che «gran parte della normativa vigente in materia di produzione, di distribuzione e consumo di energia risale a tempi lontani e non sembra più rispondente ad una realtà profondamente mutata».

Ed ancora più pregnante risulta la richiesta di ridefinizione degli assetti istituzionali laddove si afferma che per l'attuazione del nuovo PEN si richiedono sedi di responsabilità politica e strutture amministrative idonee per flessibilità, efficienza e contenuto di lavoro, ad affrontare i problemi che la situazione obiettiva propone.

Va detto subito (e con questo introduco alcune brevi considerazioni sull'ampio lavoro svolto e sulle proposte modificative, integrative e sostitutive del testo originario del disegno di legge n. 1803) che, mentre sulle variegate norme del disegno di legge che riguardano i titoli dal II al VI ci si è attenuti alle indicazioni del Governo, per quanto concerne il titolo I, relativo agli aspetti istituzionali, si è proceduto con lo strumento dello stralcio.

Avendo adottato tale decisione all'unanimità non credo dovermi soffermare a lungo per addurne le relative giustificazioni. È però indispensabile si sappia che, soprassedendo qui all'esame della materia, non si intende abbandonare un elemento fondamentale dell'attuazione della politica energetica, quale quello riferito all'autorità genericamente intesa o, se meglio si preferisce, all'esigenza più volte avvertita di un ponte di comando dotato dei poteri necessari e della massima autorevolezza.

L'approfondito esame svolto in Comitato ristretto prima ed in Commissione poi ci ha portati alla conclusione che le proposte contenute nel disegno di legge (istituzione del Consiglio superiore dell'energia, istituzione dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria) fossero sì meritevoli di considerazione, ma che potessero trovare altrove sede più propria di esame, oltrechè, ben s'intende, di decisione.

Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto si è preso atto che opportune modifiche di leggi preesistenti conferiscono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di raccordare operativamente gli altri dicasteri di volta in volta interessati ai diversi aspetti della politica energetica. Non si tratta, ancora, di conferire al Ministero dell'industria la responsabilità propria di un dicastero dell'energia, ma comunque di esprimere, attraverso anche la direzione generale delle fonti di energia, l'aspetto istituzionale più rilevante sia dal punto di vista del coordinamento che del raccordo dei vari interventi.

L'istituzione del Consiglio superiore dell'energia, pur nella qualificata rappresentanza dei suoi componenti, non assume la caratteristica di organo indispensabile della politica energetica, limitato com'è, anche se a notevole livello, a compiti di consulenza generale che il Ministro può comunque e ovunque acquisire quando lo ritenga opportuno senza ricorrere ad un assetto istituzionale i cui pareri non sono dovuti, ma, se richiesti, possono anche creare ambiti di conflittualità.

Rinviata, pertanto, ogni decisione su tale organo ed esclusa qualsiasi riproposizione del Segretariato generale dell'energia che, pur previsto dal Piano, è stato, a mio avviso, opportunamente omesso, dovendosi prima definire esattamente la fisionomia oltre che circoscriverne i compiti, anche per evitare duplicazioni con gli ambiti burocratici, si è affrontata la proposta istitutiva dell'Ente per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria come cambiamento di denominazione della omonima direzione dell'ENEA.

La ragione dello stralcio di questo Capo II del Titolo I del disegno di legge è duplice. La prima è correlata alla esigenza di affrontare compiutamente e organicamente il «riordino» (come titola il disegno di legge di iniziativa governativa depositato al Senato il 20 aprile 1989 e pendente avanti la nostra Commissione) o «la riforma» dell'ENEA, come propone il disegno di legge n. 1521 di iniziativa del Gruppo comunista depositato in Senato il 17 gennaio 1989.

Si vorrebbe cioè procedere prima alla identificazione del ruolo dell'ENEA e definire se questo ente espleti i suoi compiti esclusivamente, prevalentemente o anche prescindendone in materia energetica e nel quadro della politica energetica nazionale. Questa precisazione diventa irrinunciabile non solo nel momento in cui ci si pronuncia su un distacco (quello della DISP) la cui decisione è antecedente a quella del *referendum* e, quindi, presuppone una riconsiderazione ed un aggiornamento di tutte le motivazioni che l'hanno originata. La seconda ragione, poi, è in relazione a tentazioni mal celate di fughe in avanti o di una sorta di riforma strisciante che si vorrebbe realizzare nel campo a prescindere, quindi, da ogni disposizione legislativa.

La Camera dei deputati sta procedendo in parallelo a rivedere le norme in materia di uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. A parte la considerazione che nei due testi in discussione si verificherebbero reciproche interferenze, che sarà opportuno approfondire al fine di evitare duplicazioni e, magari, decisioni contraddittorie, a parte questi rilievi di ordine generale, quindi, ho anche appreso che si intenderebbe creare una struttura dell'ENEA per la diffusione nel territorio dell'uso razionale dell'energia e che tale unità si articolerebbe in una struttura centrale e in strutture regionali e provinciali, con un organico iniziale di 300 persone.

A parte ogni valutazione di merito, ci troviamo di fronte a due iniziative che presuppongono l'istituzione di nuclei la cui configurazione è tutta da scoprire, ma che postulano l'esigenza di uscire dallo stretto ambito energetico per assumere funzioni promozionali ed assistenziali, oltre che di consulenza specifica. Pare al relatore, ma non soltanto ad esso, che una rilettura seria del pianeta ENEA sia necessaria e che a trarne beneficio non saranno soltanto i dipendenti che da tempo invocano chiarezza e rivalutazione delle loro professionalità, ma tutto il comparto scientifico che ha sempre considerato questo ente come parte integrante delle strutture di ricerca del paese.

Se lo stralcio del Titolo I appare giustificato dalle ragioni che mi sono permesso di richiamare, credo valga la pena di motivare le modifiche introdotte negli altri titoli. Il nuovo Titolo I, recante norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti, è stato ricondotto ad una esigenza fondamentale, comune del resto a tutti gli altri capitoli, vale a dire quella di non sovrapporre nuove norme a quelle già in vigore. L'esigenza di aggiornare disposizioni come quelle riferite al comparto energetico contenute nel testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, datato 2 dicembre 1933 e contraddistinto dal numero 1775, ci ha consigliato di delegare il Ministro dell'industria a proporre norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni di derivazioni d'acqua e per la costruzione di elettrodotti, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Si renderà così un

servizio alla legislazione nazionale e nel riportare la competenza del rilascio dell'autorizzazione al Ministero dell'industria si introduce anche l'istituto della Conferenza dei servizi che, su convocazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, deciderà in caso di pareri negativi o discordanti. Anche se non si tratta di una novità assoluta, la Conferenza dei servizi costituisce senza dubbio una innovazione nel campo energetico, che potrà anche fungere da capofila qualora si ritenessero soddisfacenti i suoi risultati.

Il Titolo II, riguardante gli idrocarburi e la geotermia, ribadisce gli assunti già messi in atto al titolo precedente, confermando l'esigenza di raggruppare le norme già contenute nelle leggi 21 luglio 1967, n. 6 e 11 gennaio 1957, n. 613 in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Il Titolo è suddiviso in tre Capi di cui il primo concerne la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale. Le novità di maggiore rilievo introdotte riguardano l'articolo 5 sul rinvenimento di altre risorse naturali per cui si prevedono i criteri di fissazione dell'indennizzo e l'articolo 12, col quale si affida al Ministero dell'industria il compito di fissare per decreto norme atte a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e ad approvare i nuovi «disciplinari-tipo» per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione.

Il Capo secondo è relativo alla ricerca e coltivazione geotermica. Esso ribadisce, al comma 3 dell'articolo 14, la validità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il Capo terzo, dettando norme in materia di lavorazione di olii minerali e autorizzando opere minori, contiene qualche elemento innovativo. Innanzitutto, si ribadisce la competenza del Ministero dell'industria a rilasciare le concessioni per i nuovi stabilimenti per la lavorazione degli olii minerali e per l'ampliamento di quelli esistenti; in secondo luogo, si stabilisce che il Ministro dell'industria proporrà, in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni, norme regolamentari atte a fissare termini perentori per ciascuna autorità competente, nonchè ad indicare gli adempimenti ai fini dell'attuazione delle norme sui rischi di incidenti rilevanti e di incendio. Con l'articolo 17 il Ministro dell'industria è poi autorizzato a curare il recepimento delle direttive comunitarie concernenti la disciplina nel settore petrolifero. A godere delle agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico delle raffinerie, di cui all'articolo 18, sono stati ammessi i progetti per la costruzioni di nuovi impianti costieri destinati alla rigassificazione di gas metano ed allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

Notevole rilievo assume, poi, la nuova regolamentazione delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi prevista dall'articolo 19, che modifica non solo la vigente legge 10 marzo 1986, n. 61 ma recepisce parzialmente gli indirizzi emergenti in molti paesi della Comunità.

Si prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'industria istituirà con proprio decreto un comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva dei prodotti petroliferi in modo da assicurare una giacenza di prodotti finiti pari al 50 per cento

dell'obbligo totale delle scorte. Il rimanente 50 per cento rientrerà in criteri di convertibilità a seconda dell'andamento del mercato e secondo parametri fissati dal Ministro su proposta del comitato. Si tratta di una norma di notevole portata che, oltre a coinvolgere tutto il comparto in una gestione che precedentemente non garantiva la piena affidabilità delle scorte, affronta il grosso problema dell'equa ripartizione degli oneri e della gestione economica del sistema.

Con il Titolo III si ridisegnano le norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali. Il piano energetico nazionale, oltre a prevedere un impulso all'autoproduzione, dispone espressamente che vengano costituiti consorzi tra imprese industriali autoproduttrici, anche per imprese non appartenenti al medesimo gruppo, garantendo prezzi equilibrati di cessione all'ENEL delle quantità eccedenti. Il richiamo al testo del Piano è necessario per comprendere le direttrici di marcia che sono state adottate e che possono così riassumersi. L'autoproduzione di energia è consentita alle imprese per uso proprio, nonchè della società controllante e delle società controllate. Il Ministro dell'industria concede l'autorizzazione all'autoproduzione per impianti esistenti, per il loro ripotenziamento o per nuovi impianti, tenendo conto della loro compatibilità con le finalità di interesse generale e fermo restando il fatto che tutta la produzione eccedente la quota autoconsumata dovrà essere ceduta all'ENEL. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso non è soggetta all'autorizzazione ministeriale, così come non lo sono i gruppi funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 500 chilowatt. Si prevede inoltre la liberalizzazione della produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabili nonchè a mezzo di impianti combinati di energia e calore: viene quindi rimosso il limite di potenza massima degli impianti previsto in 25.000 chilowatt. La cessione, lo scambio ed il vettoriamento verranno regolati da apposite convenzioni in base alla convenzione tipo. Il prezzo delle operazioni verrà fissato dalle parti e, in caso di divergenza, dal CIP. Infine, la circolazione di energia è dichiarata libera all'interno di consorzi e società consortili fra imprese, nonchè fra le imprese e i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui alle leggi sul Mezzogiorno.

C'è da annotare, tra le varie forme di agevolazione fiscale, la norma dell'articolo 24 con la quale l'imposta di consumo sul gas metano non viene applicata alle attività considerate affini a quelle industriali e artigianali, intendendosi comprese nel processo di produzione le attività che possono essere considerate integranti del processo industriale.

Il testo predisposto si conclude con un articolo che autorizza l'ENEL a promuovere in Italia e all'estero la costituzione di società per il conseguimento degli scopi istituzionali. Tale norma viene a sostituire la legge 18 dicembre 1973, n. 856 che stabiliva la collaborazione e la partecipazione in società estere aventi come scopo la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari. Come è noto, tale norma è stata soppressa a seguito del *referendum* e tale previsione aveva perso ogni consistenza legislativa.

Ho cercato, signor Presidente, onorevoli colleghi, di riassumere l'impostazione seguita nel riesaminare il testo del disegno di legge,

nonchè le conclusioni a cui siamo pervenuti esaminando gli emendamenti più significativi. Spero che questo lavoro, che abbiamo svolto con impegno, possa essere ritenuto apprezzabile e possa essere fatto proprio dalla Commissione. Spero che anche il Ministro apprezzi il nostro lavoro, che si è orientato nel senso di responsabilizzare quanto più possibile il suo Dicastero affinché diventi il centro di coordinamento di tutta l'attività energetica del paese.

Spero che con l'approvazione di questo disegno di legge possa anche essere ritenuta definitivamente chiusa questa parentesi di discussione del Piano energetico nazionale. Solo in seguito potremo parlare di un approccio al Piano per verificarne le conseguenze e per procedere ad una sua valutazione complessiva. Mi sembra che questo sia stato l'auspicio emerso dal dibattito in Commissione.

Desidero infine ringraziare tutti i membri della Commissione ed il sottosegretario Fornasari, che ha fornito un notevole contributo ai nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Aliverti per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**GIANOTTI.** Mi rallegro, signor Presidente, che, giunti alla fase finale di discussione di questo disegno di legge del Governo, vi sia la presenza del Ministro dell'industria. Naturalmente ho sempre apprezzato il sottosegretario, onorevole Fornasari, ma ci sarebbe sembrato piuttosto strano che nella fase di approvazione di un disegno di legge di grande importanza il Ministro non fosse apparso in Parlamento e soprattutto non avesse fatto conoscere dalla sua viva voce apprezzamenti e giudizi sul testo la cui approvazione si sta profilando.

La prima osservazione che noi vogliamo muovere a questo testo riguarda la parte che la maggioranza si propone di eliminare. Noi avevamo osservato una forte contraddizione tra il testo del Piano energetico presentato dal Governo e il testo del disegno di legge. Nel Piano energetico si parlava, ad esempio, di Segretariato dell'energia, il che faceva pensare all'accoglimento dell'esigenza di un punto efficace ed unico di direzione della politica energetica. La nostra posizione era favorevole all'Agenzia per l'energia e per questo noi criticammo il Segretariato di cui si parlava nel piano energetico. Tuttavia poi, quando abbiamo letto il testo del disegno di legge n. 1803, abbiamo constatato che anche il Segretariato era scomparso, quasi che scomparisse l'esigenza di una direzione unificata della politica energetica nazionale e la montagna delle discussioni sul comando unico dell'energia aveva partorito il Consiglio consultivo superiore dell'energia. Noi notammo questa contraddizione tra due testi scritti dalla stessa mano, proposti dallo stesso Ministro. Poi però abbiamo osservato in Commissione una contraddizione tra la proposta del Ministro e le posizioni della maggioranza che questo Governo sostiene nel Senato della Repubblica. Tant'è che l'articolo 1 è oggetto di una proposta di stralcio, già preannunciata in sede ristretta, da parte della maggioranza di Governo.

Devo dire che ufficialmente in questa Commissione non abbiamo sentito le ragioni esplicite per le quali la maggioranza di Governo in

realità intende cessare l'articolo 1 del provvedimento; credo però di non essere lontano dalla realtà se osservo che questa è una manifestazione di insoddisfazione piuttosto larga e marcata della stessa maggioranza di Governo nei confronti del testo sottoposto alla discussione del Parlamento.

La terza ed ultima contraddizione ce la propone amabilmente il relatore: noi siamo chiamati oggi ad approvare un disegno di legge attuativo del Piano energetico nazionale nel quale manca una cosa assolutamente «secondaria», cioè come è organizzata la politica energetica. C'è, insomma, una contraddizione tra le esigenze enormi e crescenti di una direzione unitaria di questa massa che si muove sempre di più spontaneamente (e che fa gridare spesso il Governo al pericolo del *black-out*, al pericolo di conseguenze drammatiche per il paese) e il provvedimento che stiamo approvando (che non contiene assolutamente nulla relativamente all'organizzazione della politica energetica). Le ragioni per cui la maggioranza intende stralciare questo punto non sono state esposte; io ho creduto di interpretarle con l'insoddisfazione, presente anche nella maggioranza, verso il testo del Governo; però vorrei chiedere al Ministro come può pensare di spiegare all'opinione pubblica una cosa del genere, cioè una legge a cui mancherà la testa che le dia attuazione. A questo proposito vorrei ancora dire qualcosa. Non c'è una direzione unica della politica energetica; noi continuiamo a criticare questo disegno di legge perchè la sua impostazione, anzichè rispondere ad una vocazione unitaria, risponde piuttosto alle competenze del Ministero dell'industria.

Tutti sanno che i trasporti - voglio fare un esempio - sono un settore a crescente carattere energivoro, ma in questo disegno di legge non c'è alcun accenno ai trasporti. Conosco la risposta: i trasporti sono di competenza di un altro Ministro. Però il problema che il Parlamento pone non è quello relativo alle competenze dei Ministri, ma quello relativo ad una politica unitaria per l'energia.

In secondo luogo, abbiamo osservato che il Governo, probabilmente rendendosi conto della debolezza inerente gli organi direttivi, si è mosso, anzichè nella direzione di garantire maggiore autorità e maggiore flessibilità, nel senso di accentuare gli elementi di burocratismo, le pastoie di tipo burocratico. Il relatore ha ricordato quella parte del testo presentato dal Governo relativa alla facoltà data all'ENEL di costituire società miste. Nel testo del Governo, infatti, si usava una formula incredibile, in base alla quale l'ENEL non poteva costituire società miste, se non con l'approvazione del Ministero dell'industria. Appare priva di senso una norma che tenda a negare un'autonomia degli enti e delle imprese, che peraltro da tempo ottiene il consenso di quasi tutte le forze politiche.

Inoltre, noi siamo convinti che una politica energetica che richieda un centro unico di direzione necessiti per la sua realizzazione anche del decentramento delle competenze. A nostro avviso le Regioni debbono avere in questo campo competenze e funzioni precise. Nel testo sottoposto al nostro esame ed anche in quello illustratoci dal relatore possiamo riscontrare addirittura, per quanto riguarda il principio del decentramento, un passo indietro rispetto ai contenuti del regio decreto del 1933. Allora competente in materia di elettrodotti e di dighe per la



produzione di energia idroelettrica era il Ministero dei lavori pubblici ed il regio decreto stabiliva che una parte importante dell'istruttoria delle varie pratiche doveva essere svolta degli uffici del genio civile. Oggi, in un disegno di legge della X legislatura della Repubblica, alle Regioni non viene riconosciuta alcuna funzione: questo non ci sembra solo strano, ma addirittura incredibile.

Consentirà il Ministro di cogliere l'occasione per comprendere un po' meglio la direzione nella quale ci muoveremo nel futuro. Presso il Ministero è stata insediata una commissione incaricata di studiare misure per la denazionalizzazione del settore dell'energia elettrica. Se ben comprendo si tratterebbe di misure di consistente revisione della legge con la quale nel 1963 venne costituito l'ENEL. Noi non riusciamo a comprendere il significato dell'istituzione di questa commissione, pur avendo letto con una certa attenzione le non rare dichiarazioni alla stampa del Ministro dell'industria. O si tratta della richiesta rivolta ad un gruppo di stimabilissimi studiosi di compiere una esercitazione priva di finalità pratiche, ed allora non c'è dubbio che desidereremmo avere a disposizione, alla fine, le conclusioni di questo lavoro per poterne discutere; oppure si tratta di un lavoro che in qualche modo si propone di influenzare la politica energetica italiana, e allora mi chiedo come potrà influenzare la nostra attività legislativa. Se il Parlamento approva il provvedimento al nostro esame, si può supporre che non ne approverà un altro di carattere generale, visto che un disegno di legge riguardante la denazionalizzazione dell'energia elettrica non può certo essere considerato marginale. Non possiamo quindi immaginare che nel giro di qualche mese si possa porre mano ad iniziative legislative tendenti a modificare sostanzialmente la normativa vigente in materia di energia elettrica. Vorremmo sapere allora quali sono le reali intenzioni del Ministro.

Da ultimo desidero rivolgere una osservazione critica più generalmente attinente al Piano energetico nazionale, che rende non più attuale il documento da lei presentato, signor Ministro, poco meno di due anni fa. Non riusciamo a riscontrare, infatti, che rarissimi riferimenti al quadro comunitario. In quel documento si faceva dell'autonomia energetica un concetto fondamentale, un principio al quale l'attività del Governo e del paese avrebbe dovuto ispirarsi. Successivamente vi è stato chi ha sostenuto - credo con qualche ragione - che, invece, nel quadro del Mercato unico occorre avviare una politica di armonizzazione anche per il settore dell'energia. Tutti siamo coscienti del fatto che affrontare il problema dell'armonizzazione energetica significa scontrarsi con un coacervo di questioni di non facile soluzione: il mercato dell'energia non è come quello delle auto o dei televisori, ma ha caratteristiche del tutto peculiari. Non c'è dubbio, però, che proprio perchè molto più complessa tale questione vada affrontata in modo specifico. A tale proposito credo che una riaffermazione del principio dell'autonomia nazionale senza riferimenti al quadro comunitario non ci troverebbe d'accordo. Mi sembra che il Ministro, in alcune sue dichiarazioni, abbia mostrato una certa attenzione a questi problemi. Quando li affronteremo?

Ci sono poi questioni che riguardano gli strumenti operativi, che non possiamo affrontare in questo provvedimento, ma dovremmo farlo

presto. Uno di essi si chiama Ente nazionale idrocarburi; un altro, di peso minore e che si trova in uno stato di crisi profonda, si chiama ENEA. Noi abbiamo scritto al presidente della Commissione per sollecitare una discussione sull'ENEA. Anche su questo vorrei sentire qualche indicazione da parte del Ministro dell'industria.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**BATTAGLIA, ministro dell'industria.** Desidero ringraziare innanzitutto il relatore, e la Commissione nel suo complesso, per il lavoro che è stato fatto con molta attenzione su questo disegno di legge. È stato un lavoro, una volta deciso il varo di questo disegno di legge, svolto in tempi molto rapidi, che ha permesso senza dubbio di perfezionare, integrare, talvolta nel dissenso del Governo, il testo presentato, che complessivamente appare un testo soddisfacente e certamente positivo rispetto alle condizioni energetiche del paese, un utile testo che mi auguro possa essere approvato dal Parlamento nel più breve tempo possibile.

Voglio dedicare anch'io qualche parola al problema delle strutture e delle istituzioni, tornando ad esprimere la riserva del Governo per lo stralcio che è stato operato. Mi pare che il senatore Gianotti abbia a sua volta espresso molte critiche anche al testo del Governo che si propone di stralciare; devo dire che la situazione assume aspetti un po' paradossali perchè, dal punto di vista delle strutture e delle istituzioni della politica energetica, se si dovesse approvare questo disegno di legge così com'è, saremmo veramente a zero. In che senso? Nel senso che nel Piano energetico nazionale era contenuto un disegno di organizzazione delle strutture dirigenti che aveva una sua razionalità; poteva naturalmente essere condiviso o avversato, ma non c'è dubbio che avesse una coerenza interna e una sua razionalità. Il piano cioè teneva conto della difficoltà di organizzare nuovi enti e di rimuovere radicalmente le strutture esistenti, come ad esempio il Ministero dell'industria, nell'attuale condizione del paese, e partiva da questo per creare quelle strutture che sembravano realistiche, ragionevoli ed anche utili allo scopo di approntare un quadro di comando della politica energetica. Il disegno contenuto nel piano energetico faceva leva in sostanza sulla istituzione di un organo presso il Ministero dell'industria, un organo di consulenza e di alta consultazione come i consigli superiori che esistono presso altri ministeri, come il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o quello della pubblica istruzione, al quale ricorrere istituzionalmente per l'aggiornamento del Piano, per il varo di leggi rilevanti, per importanti questioni nascenti, nel senso cioè di avere a disposizione del Governo, in maniera organica e permanente, una struttura di riferimento, di consiglio e di suggerimento, che potesse essere utilizzata in maniera continuativa, al di là di quanto può essere fatto con l'istituzione di un gruppo di lavoro occasionale o temporaneo. Il disegno contenuto nel piano faceva poi leva sull'istituzione di un Segretariato generale dell'energia presso il Ministero dell'industria, considerandosi questa una soluzione più valida rispetto alla creazione di un'agenzia e ancor più rispetto all'istituzione di un ministero *ex novo*, per le ragioni che ho già accennato.

Il disegno contenuto nel PEN faceva poi leva su un terzo elemento, cioè il rafforzamento della Direzione generale delle fonti di energia, e faceva poi capo alla riorganizzazione della DISP in un ente autonomo, seguendo un voto più volte espresso dal Parlamento.

In materia di controllo del nucleare si era pensato, da parte del Parlamento, che un organo come l'ENEA, che aveva compiti dirigenti nella creazione delle strutture nucleari, avesse nello stesso tempo compiti di controllo sulle medesime strutture che era incaricato di porre in essere. Seguendo questo voto del Parlamento il PEN prevedeva appunto l'istituzione della DISP come struttura autonoma con compiti e personale limitati, ma nettamente staccati dall'ENEA. Infine si prevedeva una parziale riorganizzazione delle strutture dirigenti dell'ENEA. Cosicché c'era un disegno articolato in 5 punti, di cui ne rimarrà uno soltanto; questo mi porta a dire che allora siamo effettivamente a zero in materia di istituzioni di governo dell'energia. Nel corso della discussione del disegno di legge in sede di Consiglio dei Ministri l'opposizione sia del Ministro del tesoro che di quello della funzione pubblica portò a stralciare il problema dell'istituzione di un Segretariato generale dell'energia, convenendosi tuttavia in quella sede che il problema avrebbe potuto essere affrontato *ex novo* in sede parlamentare, cioè affacciandosi l'idea e l'ipotesi di un'iniziativa parlamentare per reintrodurre l'organo Segretariato generale dell'energia. Ma al contrario, in luogo di reintrodurre il Segretariato generale dell'energia, ho notato che questa Commissione ha convenuto di stralciare l'intero Titolo I, quindi di sopprimere non soltanto la possibilità di introdurre il Segretariato generale, ma anche la proposta, contenuta nel disegno di legge di istituire un Consiglio superiore dell'energia, la cui utilità mi pare perfino superfluo sottolineare.

Rimane in piedi, per il favorevole pronunciamento della Camera dei deputati, il rafforzamento della Direzione generale delle fonti di energia - è già qualcosa -, ma lo stralcio mi pare non consenta di procedere nella direzione indicata dal Piano energetico per quanto riguarda la DISP ed è bloccato da un anno il disegno di legge di parziale razionalizzazione delle strutture dell'ENEA. Come si vede, rispetto al disegno che il Piano energetico conteneva, il risultato del dibattito prima in Consiglio dei Ministri, poi in sede parlamentare, permette di affermare che siamo estremamente carenti proprio della testa, del centro dirigente della politica energetica e il Parlamento non ci dà gli strumenti per realizzare ciò che poi chiede ed esige sia realizzato attraverso l'approvazione dei disegni di legge che fanno capo necessariamente alle iniziative del Ministero dell'industria. Tutto ciò non può naturalmente non essere colto dal Governo nella sua sostanza e da ciò nascono le perplessità e le riserve del Governo in rapporto allo stralcio del Titolo I.

Questo motiva le perplessità e le riserve avanzate dal Governo rispetto allo stralcio proposto dalla Commissione, che imporrà, peraltro, iniziative da parte dell'Esecutivo nel tentativo di recuperare un minimo di consistenza delle strutture direttive.

Un secondo problema sul quale desidero soffermarmi riguarda il parere della Commissione bilancio. Esso è favorevole a condizione che all'articolo 36, che ora è l'articolo 31, venga inserita una particolare norma. L'attuale articolo 31 riguarda la copertura finanziaria: la

Commissione bilancio invita a sancire che una parte del gettito del sovrapprezzo di cui al comma 1 del medesimo articolo debba essere versata dalla Cassa conguaglio alle imprese del settore elettrico «a titolo di risarcimento del danno da queste ultime ricevuto a seguito del ridimensionamento della produzione di energia nucleare: ciò al fine non solo di regolare meglio gli aspetti di copertura del provvedimento ma anche per sanare da un punto di vista anche sistematico l'attuale situazione, che vede già la corresponsione alle imprese elettriche di una quota del predetto sovrapprezzo termico per i motivi suindicati».

A questo parere devo ribattere con due ordini di considerazioni, uno di carattere formale ed uno di carattere sostanziale. Dal primo punto di vista, ricordo che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere pareri vincolanti in materia di copertura finanziaria e non per quanto riguarda il contenuto di un provvedimento. Qualora agisse in tal senso, il suo non sarebbe più un parere vincolante ma un autorevole suggerimento, offerto non si capisce bene per quale ragione. L'emendamento che la Commissione bilancio ci chiede di apportare all'articolo 31 ha carattere sostanziale, riguarda i contenuti del provvedimento in esame e non la sua copertura finanziaria. Non tenere conto eventualmente di questo suggerimento non credo possa avere valore ostativo in ordine al rispetto delle norme regolamentari relative alla emissione di pareri vincolanti.

La seconda osservazione ha carattere sostanziale e riguarda più da vicino il contenuto di questo suggerimento, che mi sembra assai grave. È del tutto inesatto dire che in tal modo si sanerebbe dal punto di vista sistematico l'attuale situazione «che vede già la corresponsione alle imprese elettriche di una quota del predetto sovrapprezzo termico». Non è affatto così. È attualmente al lavoro presso il Ministero dell'industria una commissione che è stata istituita in relazione ad una delibera del CIPE, a sua volta conseguente ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha come scopo l'accertamento degli oneri, delle ricadute sull'ENEL, derivanti dalla cessazione delle attività nucleari decisa dal Governo a seguito dell'esito del *referendum*. Nel quadro del lavoro di questa commissione l'ENEL ha inviato una serie di documenti che sono ora al suo vaglio al fine di stabilire quali sono gli oneri da rifondere all'ENEL per compensare le perdite subite. Si discute se esistano anche possibilità di compensare imprese mobilitate dall'ENEL per la costruzione degli impianti nucleari: è aperto un contenzioso molto vivace sul quale la commissione sta attivamente lavorando, ma non è ancora stato riconosciuto alle imprese il diritto ad una qualsiasi forma di risarcimento. È probabile che debbano averlo, anzi credo che ne abbiano diritto perchè alcune imprese per determinate attività credo abbiano diritto - mi esprimo con molta cautela - ad essere rimborsate dei danni effettivamente subiti ed accertati. Ma che nel disegno di legge al nostro esame si inserisca l'obbligo di risarcire le imprese senza specificare per quale tipo di danni mi sembra sorprendente e comunque penso vada al di là dei normali limiti posti alla competenza della Commissione bilancio in sede di espressione dei pareri. Chiedo pertanto al Presidente di accertare i vincoli posti da questo parere e di approfondire i contenuti di questo suggerimento della Commissione bilancio.

Il senatore Gianotti mi ha posto una domanda sulla riforma dell'ENEL e poi ha parlato dei problemi derivanti dal quadro comunitario. Devo dire che in effetti la ragione principale dello studio che si impone in materia di riforma della normativa relativa all'ENEL è proprio l'inserimento nel quadro comunitario. Si pongono infatti notevoli problemi nel mercato integrato per quegli enti che hanno struttura monopolistica dal punto di vista formale, anche se non la hanno più dal punto di vista effettuale. Il secondo motivo che spinge all'istituzione di una commissione di studio sulla riforma dell'ENEL deriva proprio dal fatto che il monopolio dello Stato in materia di produzione dell'energia elettrica non esiste più da tempo: l'Italia importa dall'estero il 15 per cento dell'energia che consuma; inoltre, aziende diverse dall'ENEL, altri produttori privati o aziende municipalizzate, producono un altro 15 per cento dell'energia consumata. Quindi il 30 per cento della produzione elettrica italiana è assicurato da fonti diverse da quella monopolistica.

GIANOTTI. La legge consentiva tutto ciò.

BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La legge consentiva solo la possibilità del recupero di piccolissimi impianti; c'è stato un parziale allentamento delle maglie della normativa attraverso una legge del 1982 che consentiva per le energie alternative la possibilità per gli autoproduttori di costruire impianti sino a 3 megawatt, che ora proponiamo di portare a 25 megawatt. In ogni caso si parlava di monopolio della produzione, con qualche piccola eccezione, mentre ora il 30 per cento di questa produzione non proviene più dall'ENEL. Questa non è più la situazione inizialmente prevista dalla legge, che affidava all'ENEL la produzione di oltre il 95 per cento dell'energia elettrica. Per di più questa situazione si complica a seguito dei problemi legati all'inserimento nel quadro comunitario e nel mercato integrato. Da questo punto di vista è intenzione del Governo affrontare tempestivamente il problema, prima di essere costretti a farlo.

A tale proposito ritengo sia più utile affrontare la materia in un dibattito generale. Non ho difficoltà ad affermare quanto ho già comunicato informalmente al presidente, cioè che il Governo è pienamente favorevole a discutere del Piano energetico nazionale, come occasione di un grande dibattito sui problemi energetici italiani, in Senato, subito dopo le prossime elezioni. Credo si tratterà di una occasione unica per dibattere l'insieme delle questioni relative alla politica energetica italiana. Il Ministero dell'industria ha già avuto contatti informali con la Presidenza del Senato per consentire l'inserimento all'ordine del giorno di questo dibattito sul Piano energetico nazionale, fatte salve le decisioni formali che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari prenderà.

Da ultimo desidero ringraziare il Sottosegretario per il prezioso contributo dato ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Non intervengo sulle questioni sollevate nella relazione e negli interventi. Per quanto riguarda la proposta di stralcio e il parere della Commissione bilancio, non voglio intervenire nel merito, perchè grazie allo stralcio mettiamo in discussione in sede deliberante

importanti norme frutto del lavoro della Commissione e del relatore. Voglio solo far notare che in un tempo molto più ridotto di quello utilizzato dalla Camera dei deputati oggi siamo in grado di deliberare su una questione di grande delicatezza. Il nostro stralcio non esprime l'intervento di abbandonare la relativa questione di merito, nel senso che abbiamo preso l'impegno che dopo l'approvazione di questo disegno di legge affronteremo la parte stralciata ed inizieremo la discussione sulla parte istituzionale che è molto complessa e intendiamo affrontare e risolvere.

Sulla questione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sono d'accordo con il Ministro, perchè mi pare che non si tratti di questione che investe, la Commissione bilancio, problemi che rientrano nella sua competenza. L'unico problema che riguarda la nostra Commissione è il dispositivo regolamentare che vincola la sede deliberante al rispetto alle condizioni poste dal parere già espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente. Quindi io proporrei di procedere ed acquisire i pareri, per la sede deliberante, fermo restando che la Commissione bilancio si deve attenere alle questioni di copertura e non intervenire sulle questioni di merito che sono di competenza delle singole Commissioni; fin quando il Parlamento è organizzato in questo modo non possiamo avere interferenze nei nostri lavori.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Aliverti di stralciare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione del testo già esaminato in sede referente.

GIANOTTI. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di una serie di emendamenti diversi da quelli già respinti nella sede referente ed aventi un significato più limitato, auspicando che non siano considerati un tentativo di dilazionare, ma un serio contributo al miglioramento del testo.

Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione anche per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accogliendo la proposta formulata dal senatore Gianotti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI